



**Istituto Comprensivo "Gino Rossi Vairo"**  
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
DISTR. N. 058 Via Taverne, 1 – 84043 – Agropoli (SA)  
Segreteria ☎ e fax 0974-823222 Presidenza ☎ 0974-823112  
C.M. SAIC8AT00D – C.F. 90009620650 – C/C.P. 18070847



M.I.U.R - **Certificazione di Qualità**  
Polo Qualità di Napoli Norma Uni – En Iso 9004 : 2009

Sito Web: [www.scuolamediaagropoli.it](http://www.scuolamediaagropoli.it) E-mail: [rossivairo@virgilio.it](mailto:rossivairo@virgilio.it)



## INFORMAZIONE SULLA DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO DEI CERTIFICATI E SULL'IMPOSTA DI BOLLO

**La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà**

Si porta a conoscenza del personale, degli alunni e dei genitori degli alunni che, dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:

*“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI)*

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011).**

LA NORMATIVA SUL BOLLO, ANNOVERA FRA GLI ATTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA I CERTIFICATI, GLI ESTRATTI DI QUALUNQUE ATTO E DOCUMENTO E LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE RILASCIATI DA PUBBLICI UFFICIALI.

I CERTIFICATI DEVONO ESSERE ORDINARIAMENTE IN BOLLO, L'IMPOSTA ATTUALE E PARI A € 14,62 PER CIASCUN CERTIFICATO RICHIESTO.

LA RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE VA PRESENTATA IN BOLLO-

LA NORMATIVA NON PREVEDE COME CAUSA DI ESENZIONE "USO PERSONALE", MA AMMETTE NUMEROSE ECCEZIONI CHE DEVONO ESSERE DICHIARATE DALL' INTERESSATO ALL'ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

ESENZIONI I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. "B", come ad es. uso "pensione" (art.9 tab B), uso "applicazioni leggi tributarie" (art.5 tab. B), o nei casi previsti da altre norme speciali.

Il cittadino ha l'obbligo di citare all'amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.

Accade di frequente che soggetti privati chiedano espressamente certificati "in carta libera", ma se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l'amministrazione non può aderire a tale richiesta senza incorrere in sanzioni amministrative.

**Si segnala, in particolare l'Art. 11 della Tab. All.B del DPR 642/72, che si riferisce direttamente alla scuola:**

*Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.*

## SANZIONI

L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono **SOLIDALMENTE OBBLIGATI** al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

La responsabilità per il mancato pagamento del bollo ricade sul richiedente, su chi ha firmato l'atto e sul funzionario ricevente che non provvede a trasmettere l'atto irregolare all'ufficio del registro.

La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l'importo evaso più la marca prevista.

AGROPOLI, 30.09.2013

IL DIRETTORE S.G.A  
F.to dott. ELVIRA VELARDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof. CARMINE PIETRO NESE